

Irap rimborsata allo studio associato per le prestazioni svolte dal singolo

Professione

La Cgt Campobasso avalla la richiesta di restituzione del tributo già versato

Le fatture erano intestate all'associazione perché il socio non ha partita Iva

Davide Settembre

Il reddito dello studio associato deve essere assoggettato ad Irap, a meno che il contribuente dimostri che tale reddito sia derivato dal solo lavoro personale dei singoli associati. È, in estrema sintesi, quanto hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia tributaria di Campobasso, con la sentenza 315, sezione 1, del 2024 (presidente Di Giacomo, relatore Moschetta), sulla scorta dei numerosi precedenti

della Corte di cassazione.

Nel caso esaminato dai giudici molisani, uno studio associato ricorreva contro il silenzio rifiuto opposto dall'ufficio in relazione a una richiesta di rimborso dell'Irap. In particolare, il ricorrente rappresentava in primis che un socio (privo di partita Iva) fatturava compensi derivanti dalla propria attività personale utilizzando la partita Iva dello studio, senza l'ausilio del medesimo studio.

Al riguardo, il ricorrente faceva presente che, sulla base di numerosi precedenti della Corte di cassazione, allorché un professionista (sebbene sia componente di uno studio associato) percepisca compensi per attività professionale di sindaco, revisore o amministratore svolta non presso il proprio studio e con la propria struttura, ma in maniera autonoma presso la sede del cliente e con i mezzi e l'organizzazione di quest'ultimo, gli importi percepiti non confluiscono nell'imponibile Irap.

Nel costituirsi in giudizio, l'ufficio controbatteva che l'associazione tra

professionisti deve essere assoggettata a Irap, stante il presupposto organizzativo, e a prescindere da ogni valutazione delle condizioni concrete di esercizio dell'attività.

I giudici hanno accolto il ricorso, ricordando in primis che – secondo il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione a Sezioni unite – l'esercizio delle professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'Irap, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di una autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio dell'attività (si vedano tra le altre le sentenze 7371/2016, 12763/2017, 30873/2019 e 3622/2019).

Tale principio, secondo le Sezioni unite, si applica anche alle associazioni professionali a meno che il contribuente dimostri che tale reddito sia derivato dal solo lavoro personale dei singoli associati (30873/2019). In tale ottica, l'eventuale esclusione da Irap delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle asso-

ciazioni professionali e degli studi associati è subordinata alla dimostrazione che non viene esercitata alcuna attività in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è costituito (27843/2018).

Nel caso in esame – secondo i giudici – dalla documentazione prodotta era stata fornita la prova della natura delle prestazioni personali del singolo associato e che, per le medesime ragioni, non era stata svolta alcuna attività in forma associata. Nel dettaglio, si legge nella sentenza, «per il calcolo dell'imposta indebitamente pagata, si è proceduto all'elaborazione di una tabella dove si riepiloga: il nome del cliente; il numero della fattura, la sua data di emissione e quella di incasso; l'imponibile fiscale e l'importo dell'Irap relativa (calcolata mediante l'applicazione dell'aliquota del 4,82% così come previsto dalla legge per gli anni di riferimento)».

Pertanto, gli importi percepiti dal socio non dovevano confluire nella base imponibile Irap.